Licenze, pubblico dominio e riuso

Appendice 3 al Report Ecomic 3.0



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione

DIGITAL LIBRARY
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale

Ecomic
ecosistema
digitale per
la cultura

Appendice 3 del Report Ecomic – ecosistema digitale per la cultura, edizione 3.0, novembre 2026, pubblicato dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library.

Licenza Creative Commons CC BY-SA 4.0. È consentita la riproduzione, la diffusione e l'adattamento del contenuto del presente documento, a condizione che ne venga citata la fonte e che le eventuali opere derivate siano distribuite con la stessa licenza.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce atto amministrativo né prescrittivo.

Ecomic – ecosistema digitale per la cultura

ecomic.cultura.gov.it

Intervento finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1 Componente 3

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione

DIGITAL LIBRARY
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale

Sommario

Introduzione.....4

1. Il quadro normativo.....6

2. I quattro piani di licenza.....10

3. Applicazione in Ecomic.....13

Introduzione

Il riuso dei beni digitali dell'Ecosistema ricade sotto discipline distinte, ciascuna con un proprio oggetto e propri presupposti. L'Appendice ne ricostruisce il quadro, ne delimita gli ambiti di applicazione e indica le condizioni d'uso che Ecomic dichiara sulla singola risorsa e applica attraverso l'infrastruttura.

1. Il quadro normativo

La circolazione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale è regolata da tre corpi normativi distinti.

Il **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) disciplina la riproduzione dei beni culturali in consegna al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali (articolo 107). L'articolo 108 stabilisce che i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo anche conto del carattere delle attività cui si riferisce la concessione, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, dell'uso e della destinazione delle riproduzioni e dei benefici economici che ne derivano al richiedente. Il comma 3 esclude il canone, salvo il rimborso delle spese, per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, e per quelle richieste da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Il comma 3-bis dichiara in ogni caso libere due attività, quando sono svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale: la riproduzione eseguita senza contatto fisico con il bene, senza esposizione a sorgenti luminose e senza stativi o treppiedi; e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Nessuna delle due richiede un provvedimento dell'amministrazione.

Ai sensi del **comma 6**, gli importi minimi che fanno da base al calcolo dei canoni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente. Per i beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali gli importi minimi sono quelli delle linee guida allegate al decreto ministeriale 11 aprile 2023, n. 161, come sostituite dal decreto ministeriale 21 marzo 2024, n. 108; per i beni in consegna ad altri enti pubblici provvede l'ente che li ha in consegna, ai sensi del comma 1. Le linee guida individuano, inoltre, i casi in cui il canone non è dovuto. In particolare:

- i volumi ai quali l'ente concedente riconosce carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali e internazionali) e accademico;
- i volumi e le riviste ai quali l'ente concedente riconosce contenuto divulgativo e didattico;
- i cataloghi d'arte, di mostre e di manifestazioni culturali con tiratura fino a quattromila copie;
- le riviste scientifiche e di classe A degli elenchi ANVUR;
- le pubblicazioni in giornali e periodici nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
- le pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (accesso aperto), che le linee guida qualificano come libere perché finalizzate a studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero e promozione della conoscenza del patrimonio culturale;

- le riproduzioni eseguite autonomamente da chiunque a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
- il materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate dal Ministero o da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione attuate senza scopo di lucro.

Resta dovuto il rimborso dei soli costi vivi sostenuti dall'amministrazione per eseguire la riproduzione; nessun rimborso è dovuto per le riproduzioni già disponibili online che restano liberamente scaricabili.

La disciplina del riuso dell'informazione del settore pubblico ha origine nella **direttiva (UE) 2019/1024**, recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, che ha modificato il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. L'articolo 1, comma 2, di quest'ultimo impegna le pubbliche amministrazioni a rendere i documenti riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, inclusi quelli sui quali biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi detengono diritti di proprietà intellettuale, qualora il riutilizzo sia autorizzato in conformità al Capo I e al Capo III del Titolo II della Parte seconda del Codice dei beni culturali, che comprende gli articoli 107 e 108, e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che lo stesso comma richiama. Il rinvio è esplicito e definisce il punto di raccordo fra i due regimi. Quanto ai corrispettivi, l'articolo 7 pone come regola la gratuità, salvo il recupero dei costi marginali, ed esclude da quella regola biblioteche, musei e archivi; quando questi chiedono un corrispettivo, il totale delle entrate ricavate in un esercizio dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo non può superare i costi marginali del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione e conservazione dei dati, gestione dei diritti e, ove applicabile, anonimizzazione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

La disciplina del diritto d'autore interviene su un terzo oggetto. L'**articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790**, recepito con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ha introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 l'articolo 32-quater: alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, cioè quando l'opera è in pubblico dominio, il materiale derivante da un atto di riproduzione di quell'opera non è soggetto al diritto d'autore né a diritti connessi, salvo che costituisca a sua volta un'opera originale. La norma fa salve le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali del Codice. La Commissione europea indica la finalità di quella previsione nell'accrescere la certezza del diritto sulle opere delle arti visive di dominio pubblico. Per l'estrazione di testo e di dati rilevano gli articoli 70-ter e 70-quater della legge 633/1941 e l'articolo 70-septies, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 23 settembre 2025, n. 132, che vi riconduce l'estrazione mediante modelli e sistemi di intelligenza artificiale. Per le risorse non in pubblico dominio rilevano inoltre i diritti connessi sulle fotografie (articoli 87-92) e sulle registrazioni sonore e audiovisive; per il grafo della conoscenza, il diritto del costitutore di banca di dati (articolo 102-bis).

A questo quadro si aggiungono gli indirizzi di programmazione. Il **Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale** (PND) dedica alle politiche di accesso e riuso una linea di azione specifica e vi associa le Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale, che ordinano la materia incrociando tre dimensioni: la modalità di acquisizione della riproduzione, la tipologia d'uso e la licenza applicabile. Sul piano europeo, la raccomandazione (UE) 2021/1970 sullo spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale dispone che gli istituti di tutela del patrimonio culturale aderiscano agli standard impiegati da Europeana per la condivisione di contenuti e metadati, tra cui il quadro RightsStatements.org, al fine di conseguire l'interoperabilità a livello europeo (punto 15); chiede inoltre di garantire che i dati prodotti da progetti di digitalizzazione finanziati con fondi pubblici siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili secondo i principi FAIR (punto 18).

Nel loro insieme le disposizioni riportate sopra circoscrivono l'onerosità agli usi a fine di lucro, fermo il solo rimborso delle spese vive per le riproduzioni eseguite dall'amministrazione su richiesta, mentre la libera circolazione è il regime ordinario. Su questa base l'Ecosistema assume l'apertura come regola e la limitazione come eccezione motivata dall'ente che ha in consegna il bene.

2. I quattro piani di licenza

L'apertura del patrimonio digitale coinvolge quattro oggetti distinti per regime giuridico e per strumenti applicativi. La loro distinzione è il presupposto per stabilire che cosa, nell'Ecosistema, sia liberamente riutilizzabile e a quali condizioni (Tabella 1).

Tabella 1 | I quattro piani di licenza dell'Ecosistema

Piano	Oggetto	Disciplina applicabile	Strumenti nell'Ecosistema
La riproduzione del bene	L'immagine, il modello tridimensionale, il file audio o video che riproduce un bene culturale	Codice dei beni culturali, artt. 107 e 108; art. 32-quater legge 633/1941 per i beni in pubblico dominio	Etichetta Beni Culturali Standard, licenze Creative Commons, CC0, Rights Statements, profili di protezione di I.PaC
La descrizione del bene	I metadati descrittivi, le relazioni semantiche, i dati del grafo di conoscenza	Decreto legislativo 36/2006 come modificato dal decreto legislativo 200/2021; raccomandazione (UE) 2021/1970	Licenza Creative Commons CC BY 4.0, portale Ecomic Linked Open Data, profili di visibilità di I.PaC
Ciò che si costruisce sui dati	Data product, soluzioni e software realizzati a partire dai dati dell'Ecosistema	Codice dell'amministrazione digitale, art. 69, per il software delle amministrazioni; licenza scelta dal titolare del data product	Catalogo dei data product di DPaaS, con condizioni di accesso e licenza dichiarate
La documentazione dell'Ecosistema	Report, linee guida, manuali, modelli di metadatazione prodotti da Digital Library	Regime ordinario delle opere dell'ingegno della pubblica amministrazione	Rilascio con licenze aperte che consentono riproduzione, diffusione e adattamento, anche per finalità commerciali

I limiti previsti dal Codice dei beni culturali operano sul primo piano e riguardano la riproduzione del bene. Non si estendono alla sua descrizione, che circola come dato aperto, né a ciò che i soggetti dell'Ecosistema costruiscono sopra i dati, dove la licenza è scelta da chi realizza la soluzione. Salvo diversa indicazione, i metadati descrittivi pubblicati dall'infrastruttura sono messi a disposizione con licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 internazionale. Ne consegue che possono essere riutilizzati, riprodotti e ripubblicati per finalità personali e commerciali, con il solo obbligo di citare la fonte e di distribuire con la stessa licenza le eventuali opere derivate.

I contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale, fra cui abstract, parole chiave, trascrizioni ed entità riconosciute, sono prodotti automaticamente e contrassegnati come tali; non sostituiscono la descrizione curata dall'ente conferente.

Le **licenze Creative Commons** e lo strumento **CC0**, quando sono associati a riproduzioni fedeli di opere in pubblico dominio sulle quali non sussistono diritti d'autore o connessi (articolo 32-quater della legge 633/1941), descrivono i diritti di cui l'ente conferente dispone e le condizioni da esso poste e non attribuiscono al riutilizzatore facoltà ulteriori rispetto a quelle consentite dal Codice; l'indicazione della licenza esprime in questi casi la richiesta dell'ente conferente di citare la fonte. Le Linee guida del Piano nazionale di digitalizzazione raccomandano, per tali riproduzioni, l'etichetta Beni Culturali Standard associata alla dichiarazione RightsStatements.org «No Copyright – Other Known Legal Restrictions».

La selezione della licenza nel vocabolario di I.PaC non costituisce esercizio della facoltà di cui all'articolo 108, comma 6, né provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 107: per i beni in consegna agli istituti statali gli importi minimi fissati dal decreto ministeriale non sono derogabili in diminuzione dal singolo istituto, fuori dei casi di esenzione ivi previsti; per gli altri enti pubblici l'eventuale gratuità degli usi a scopo di lucro dipende dai rispettivi regolamenti. Nello stesso senso dispongono le **Condizioni di utilizzo di Italica**, secondo le quali l'indicazione di una licenza aperta nella scheda non equivale all'autorizzazione di cui all'articolo 107 del Codice né alla rinuncia al canone eventualmente dovuto.

3. Applicazione in Ecomic

In ciascuno dei suoi ambienti l'Ecosistema dichiara la condizione d'uso di ogni risorsa e ne assicura l'applicazione sul piano tecnico.

In **I.PaC** l'ente che aderisce dichiara, in fase di configurazione del proprio spazio di lavoro (tenancy):

- lo stato giuridico delle risorse, selezionando dai dodici **Rights Statements**, lo standard internazionale per la dichiarazione dei diritti; nel caso in cui tale dichiarazione non sia presente né esposta nelle schede del Portale, le condizioni di riuso risultano dalla licenza o dall'etichetta associata e dal Codice;
- la licenza per il riuso, scegliendo fra le sei licenze Creative Commons, l'etichetta "Beni Culturali Standard", lo strumento CC0, con cui il titolare rinuncia ai diritti eventualmente spettanti. Il vocabolario non prevede il Public Domain Mark; le varianti NC e ND delle licenze Creative Commons non sono coerenti con le riproduzioni fedeli di opere in pubblico dominio e il loro uso è sconsigliato.

La licenza viene applicata associando a ciascuna tipologia di media un profilo di protezione, che determina la risoluzione con cui la risorsa è consultabile e la porzione di contenuto accessibile. I profili di visibilità regolano invece l'esposizione dei metadati. La condizione d'uso resta associata alla risorsa ed è leggibile da chi la consulta e dai sistemi che la recuperano.

L'etichetta **Beni Culturali Standard**, elaborata e mantenuta da Digital Library nell'ambito delle linee guida del PND, traduce il regime del Codice in condizioni d'uso presentate al momento dello scaricamento, in forma allineata alle dichiarazioni di RightsStatements.org, che la raccomandazione (UE) 2021/1970 indica fra gli standard da adottare per l'interoperabilità europea (punto 15). La stessa consente, senza autorizzazione, la riproduzione, la condivisione, la modifica e il riutilizzo della risorsa, anche per creare opere derivate, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale, purché senza scopo di lucro (articolo 108, comma 3-bis, del Codice). Gli utilizzi a scopo di lucro, compresi quelli editoriali, richiedono l'autorizzazione preventiva dell'ente che ha in consegna il bene, al quale possono essere dovuti il rimborso delle spese o un canone; le ipotesi in cui il canone non è dovuto sono individuate dall'articolo 108 del Codice e, per i beni in consegna agli istituti statali, dalle linee guida ministeriali. Pubblicità, applicazioni e servizi digitali a pagamento, produzioni cinematografiche e televisive, format espositivi destinati alla vendita e commercializzazione della riproduzione in quanto tale restano in ogni caso soggette ad autorizzazione e al canone determinato dall'ente.

Il portale **Ecomic Linked Open Data** pubblica in forma aperta i metadati descrittivi del grafo della conoscenza di I.PaC. Si interroga tramite endpoint SPARQL, da interfaccia pubblica o da programma, e i risultati si scaricano nei principali formati aperti. Sul portale i metadati sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 internazionale, che ne consente il riuso anche commerciale con la citazione della fonte. I collegamenti a risorse esterne autorevoli, fra cui Wikidata, VIAF e Gallica, rendono il patrimonio italiano raggiungibile dai percorsi di ricerca internazionali.

DPaaS pubblica i data product nel proprio catalogo con le condizioni di accesso e la licenza stabilite dall'ente che ne è titolare, così che chi li integra nei propri sistemi conosca in anticipo i termini del riuso.

Italica espone, accanto alle riproduzioni di opere in pubblico dominio, risorse ancora protette che l'ente conferente rende disponibili come titolare dei diritti o con l'autorizzazione del titolare. Dove il profilo di protezione lo consente, la risorsa si scarica previa registrazione e accettazione delle condizioni di utilizzo e di quelle associate alla risorsa; con la stessa accettazione il Destinatario dichiara che l'utilizzo rientra in una delle finalità senza scopo di lucro previste dalla legge o di avere ottenuto l'autorizzazione necessaria. Le richieste di autorizzazione per utilizzi a scopo di lucro sono rivolte all'ente che ha in consegna il bene, indicato nella scheda della risorsa; l'integrazione con il Portale dei procedimenti del Ministero consentirà di avviarle direttamente dalla scheda, con trasmissione all'ente competente per l'istruttoria, la determinazione dell'eventuale canone e il pagamento. L'autorizzazione è richiesta prima dell'utilizzo, anche quando la risorsa sia stata già scaricata per finalità non lucrative, come stabilito dalle Condizioni di utilizzo; per il riuso di riproduzioni già in possesso del richiedente, le linee guida ministeriali fissano una tariffa unitaria forfettaria, alla quale si applicano i coefficienti d'uso e quelli di quantità o tiratura. Il dettaglio operativo di Italica, comprese le modalità di registrazione, di accettazione e di richiesta dell'autorizzazione, è stabilito dalle relative Condizioni di utilizzo, alle quali questa appendice rinvia.

Sulle risorse esposte da Italica, Digital Library non si avvale della facoltà di riservare l'estrazione di testo e di dati prevista dall'articolo 70-quater della legge 633/1941 e non adotta misure tecniche a tale scopo. Restano ferme le condizioni associate alle singole risorse dagli enti conferenti, i diritti eventualmente spettanti a terzi e la disciplina del Codice per gli utilizzi a scopo di lucro, che si applica anche quando l'utilizzo avviene mediante sistemi di intelligenza artificiale. Le limitazioni allo scaricamento massivo rispondono a esigenze di sicurezza e di disponibilità del servizio e non costituiscono riserva ai sensi di quella disposizione.

La decisione sul riuso commerciale resta dell'ente che ha il bene in consegna: è una competenza attribuita dalla legge e l'Ecosistema non la sostituisce. Ecomic interviene su ciò che la rende esercitabile in modo uniforme. La condizione d'uso è dichiarata e resta associata alla risorsa, l'autorizzazione è tracciata e la richiesta è indirizzata al procedimento competente, senza che il riutilizzatore debba individuare autonomamente l'amministrazione a cui rivolgersi.

La direzione è quella indicata dal PND, che considera il sistema di autorizzazione sulla singola immagine o sul singolo oggetto audiovisivo destinato a essere sostituito dalla gestione degli accessi alle risorse, anche da sistema a sistema, con politiche di licenza orientate al servizio più che al prodotto. Il modello a cui Ecomic tende governa il riuso commerciale attraverso l'infrastruttura, senza che ciò costituisca un impedimento alla circolazione della conoscenza e allo sviluppo di servizi innovativi.

Ecomic – ecosistema digitale per la cultura è un ambiente collaborativo promosso dal Ministero della cultura per sostenere la trasformazione digitale del settore culturale italiano.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ADERIRE
ecomic.cultura.gov.it/